

REGIONE
TOSCANA



Repubblica Italiana

BOLLETTINO UFFICIALE della Regione Toscana

Parte Prima n. 5

venerdì, 17 febbraio 2017

Firenze

Bollettino Ufficiale: piazza dell'Unità Italiana, 1 - 50123 Firenze - Fax: 055 - 4384620

E-mail: redazione@regione.toscana.it

Il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana è pubblicato esclusivamente in forma digitale, la pubblicazione avviene di norma il mercoledì, o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ed è diviso in tre parti separate.

L'accesso alle edizioni del B.U.R.T., disponibili sul sito WEB della Regione Toscana, è libero, gratuito e senza limiti di tempo.

Nella **Parte Prima** si pubblicano lo Statuto regionale, le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli eventuali testi coordinati, il P.R.S. e gli atti di programmazione degli Organi politici, atti degli Organi politici relativi all'interpretazione di norme giuridiche, atti relativi ai referendum, nonché atti della Corte Costituzionale e degli Organi giurisdizionali per gli atti normativi coinvolgenti la Regione Toscana, le ordinanze degli organi regionali.

Nella **Parte Seconda** si pubblicano gli atti della Regione, degli Enti Locali, di Enti pubblici o di altri Enti ed Organi la cui pubblicazione sia prevista in leggi e regolamenti dello Stato o della Regione, gli atti della Regione aventi carattere diffusivo generale, atti degli Organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale.

Nella **Parte Terza** si pubblicano i bandi e gli avvisi di concorso, i bandi e gli avvisi per l'attribuzione di borse di studio, incarichi, contributi, sovvenzioni, benefici economici e finanziari e le relative graduatorie della Regione, degli Enti Locali e degli altri Enti pubblici, si pubblicano inoltre ai fini della loro massima conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi disciplinati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Ciascuna parte, comprende la stampa di Supplementi, abbinata all'edizione ordinaria di riferimento, per la pubblicazione di atti di particolare voluminosità e complessità, o in presenza di specifiche esigenze connesse alla tipologia degli atti.

SOMMARIO

SEZIONE I

LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 febbraio 2017, n. 4/R

Regolamento di attuazione dell'articolo 36, comma 4 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio). Informazione e partecipazione alla formazione degli atti di governo del territorio. Funzioni del garante dell'informazione e della partecipazione.

pag. 3

SEZIONE II

CORTE COSTITUZIONALE**- Ricorsi**

Ricorso promosso dalla Regione Toscana vs Presidente del Consiglio dei Ministri L. n. 225/2016 - disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili.

" 8

SEZIONE I**LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 febbraio 2017, n. 4/R

Regolamento di attuazione dell'articolo 36, comma 4 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio). Informazione e partecipazione alla formazione degli atti di governo del territorio. Funzioni del garante dell'informazione e della partecipazione.

La Giunta regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
emana

il seguente regolamento:

SOMMARIO**PREAMBOLO****Capo I**

Oggetto e definizioni

Articolo 1 - Oggetto

Articolo 2 - Definizioni

Capo II

Garante della informazione e partecipazione

Articolo 3 - Istituzione e individuazione dei garanti dell'informazione e della partecipazione

Articolo 4 - Funzioni del garante dell'informazione e della partecipazione

Articolo 5 - Rapporto dei garanti con il garante regionale

Capo III

Garante regionale della informazione e partecipazione

Articolo 6 - Nomina del garante regionale

Articolo 7 - Durata dell'incarico

Articolo 8 - Sede e ufficio del garante

Articolo 9 - Funzioni del garante regionale per atti di governo del territorio di competenza regionale

Articolo 10- Funzioni del garante regionale di collaborazione e supporto agli altri garanti

Articolo 11- Conferenza dei garanti dell'informazione e partecipazione

Articolo 12 - Monitoraggio del garante regionale

Articolo 13- Rapporto del garante regionale con l'autorità della partecipazione

Capo IV

Informazione e partecipazione

Articolo 14 - Raccordo con la l.r. 10/2010 e con la l.r. 1/2015

Articolo 15 - Forme e modalità della informazione e della partecipazione

Articolo 16 - Livelli prestazionali

Articolo 17- Linee guida

Capo V

Disposizioni transitorie e finali

Articolo 18 - Disposizioni transitorie

Articolo 19 - Entrata in vigore

Articolo 20 - Abrogazioni

PREAMBOLO

Visto l'articolo 117, comma 6 della Costituzione;

Visto l'articolo 42 dello Statuto;

Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n.65 (Norme per il governo del territorio), ed in particolare, gli articoli 36, 37, 38, 39 e 40;

Visto il parere del Comitato direzionale espresso nella seduta del 13 ottobre 2016;

Visti i pareri della competente struttura di cui all'articolo 17, commi 4 e 5 del Regolamento interno della Giunta regionale 19 luglio 2016, n. 5;

Visto il parere favorevole della IV Commissione consiliare espresso ai sensi dell'articolo 42, comma 2 dello Statuto, nella seduta del 11 gennaio 2017;

Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, formulato ai sensi dell'articolo 66, comma 3 dello Statuto nella seduta del 16 gennaio 2017;

Vista la preliminare deliberazione della Giunta regionale del 5 dicembre 2016, n.1230 con la quale è stato adottato lo schema di regolamento;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 6 febbraio 2017, n. 78;

Considerato che:

1. è necessario disciplinare le funzioni del garante dell'informazione e della partecipazione per assicurare l'informazione e la partecipazione di tutti i soggetti interessati alla formazione degli atti di governo del territorio di competenza della Regione, delle province, della Città metropolitana o dei comuni;

2. in attuazione di quanto previsto nell'articolo 36, comma 2 della l.r. 65/2014, è necessario fissare livelli prestazionali di informazione e partecipazione, uniformi su tutto il territorio regionale nei procedimenti di formazione degli atti di governo del territorio;

3. è necessario disciplinare le modalità di monitoraggio dell'attività dei garanti dei comuni, delle province e della città metropolitana, da parte del garante regionale;

4. è necessario garantire la collaborazione e il sostegno del garante regionale ai garanti delle province, della Città metropolitana e dei comuni;

5. è necessario disciplinare il raccordo tra i procedimenti partecipativi previsti da altre leggi regionali con le modalità di informazione e partecipazione disciplinate dalla l.r. 65/2014 e dal presente regolamento;

6. è necessario precisare che le disposizioni del regolamento si riferiscono solo ai procedimenti avviati dopo la sua entrata in vigore, mentre a quelli già in corso, continuano ad applicarsi le disposizioni in vigore al momento del loro avvio;

Si approva il presente regolamento:

Capo I

Oggetto e definizioni

Art. 1

Oggetto

1. In attuazione dell'articolo 36 comma 4 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio), il presente regolamento disciplina le funzioni del garante dell'informazione e della partecipazione della Regione, delle province, dei comuni e della città metropolitana. Esso disciplina, inoltre:

a) l'istituzione e l'individuazione dei garanti dell'informazione e della partecipazione sul territorio regionale;

b) la nomina del garante regionale;

c) la conferenza dei garanti;

d) il monitoraggio delle attività di informazione e partecipazione;

e) il rapporto del garante regionale con l'Autorità della partecipazione;

f) il raccordo con le disposizioni normative di cui alla legge regionale 10 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica "VAS", di valutazione di impatto ambientale "VIA", di autorizzazione integrata ambientale "AIA" e di autorizzazione unica ambientale "AUA") e alla legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla L.R. n. 20/2008);

g) forme, modalità e livelli prestazionali dell'informazione e della partecipazione.

Art. 2 Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento:

a) per "garante regionale" si intende il garante che svolge tale funzione per la Regione, ai sensi dell'articolo 39 della l.r. 65/2014;

b) per "garante" si intende il garante dell'informazione e partecipazione che svolge tale funzione per le province, la Città metropolitana e i comuni, ai sensi dell'articolo 37 e dell'articolo 38 della l.r. 65/2014;

c) per "informazione sugli atti di governo del territorio", si intende la conoscibilità di tutti gli atti posti in essere dall'amministrazione procedente, tra l'avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 17 della l.r. 65/2014, fino alla pubblicazione dell'avviso di approvazione dell'atto ai sensi dell'articolo 19 della l.r. 65/2014;

d) per "partecipazione" alla formazione degli atti di governo del territorio, si intende la possibilità, per i cittadini e tutti i soggetti interessati, di contribuire alla formazione degli atti di governo del territorio, attraverso una pluralità di sedi o occasioni pubbliche, in cui possano essere espresse valutazioni di merito, raccomandazioni e proposte, e in cui possano anche essere offerti elementi di conoscenza del territorio che arricchiscano la qualità progettuale degli atti di governo;

e) per "autorità", si intende l'autorità regionale per la garanzia e promozione della partecipazione ai sensi della legge regionale 2 agosto 2013, n. 46 (Dibattito pubblico regionale e promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali);

f) per "livelli prestazionali" dell'informazione e della partecipazione (d'ora in poi "livelli prestazionali"), si intendono la qualità del processo e la qualità degli esiti dell'informazione e della partecipazione dei cittadini e di tutti i soggetti interessati, nella formazione degli atti di governo del territorio;

g) per "livelli partecipativi", si intendono le modalità qualitative della partecipazione dei cittadini e di tutti i soggetti interessati, adeguata ai contenuti delle diverse tipologie degli atti di governo del territorio;

h) per "linee guida", si intendono le linee guida che, ai sensi dell'articolo 36, comma 5 della l.r. 65/2014 e dell'articolo 17 del presente regolamento, la Giunta regionale emana per garantire uniformi livelli partecipativi, adeguati ai contenuti delle diverse tipologie degli atti di governo del territorio.

Capo II

Garante dell'informazione e della partecipazione

Art. 3

Istituzione e individuazione dei garanti dell'informazione e della partecipazione

1. La Regione, le province, la Città metropolitana e

i comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti istituiscono il proprio garante dell'informazione e della partecipazione e ne disciplinano le funzioni nel rispetto della l.r. 65/2014 e del presente regolamento.

2. Ferma restando la facoltà di istituirlo ai sensi del comma 1, i comuni con popolazione non superiore a 20.000 abitanti individuano il garante dell'informazione e della partecipazione nell'atto di avvio del procedimento di cui all'articolo 17 della l.r. 65/2014.

3. Il garante è scelto fra persone con adeguata preparazione professionale. Può essere designato fra il personale interno all'amministrazione o tra soggetti esterni ad essa, ferme restando le cause di incompatibilità indicate nell'articolo 37, comma 3 della l.r. 65/2014.

4. Nei procedimenti di pianificazione intercomunale di cui agli articoli 23 e 24 della l.r. 65/2014, il garante è individuato dall'ente responsabile dell'esercizio associato.

Art. 4

Funzioni del garante dell'informazione e della partecipazione

1. Il garante dell'informazione e della partecipazione è responsabile dell'attuazione del programma delle attività di informazione e di partecipazione, contenuto nell'atto di avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 17 della l.r. 65/2014.

2. Il garante assicura che la documentazione degli atti di governo del territorio risulti accessibile e adeguata alle esigenze di informazione e partecipazione nel rispetto dei livelli prestazionali, fissati nel presente regolamento e nelle linee guida approvate dalla Giunta regionale.

3. Il garante dell'informazione e della partecipazione dà attuazione al programma delle attività, indicato nell'atto di avvio del procedimento, al fine di assicurare, nelle diverse fasi procedurali, l'informazione e la partecipazione alla formazione degli atti di governo del territorio dei cittadini, singoli e associati, nonché di altri soggetti interessati pubblici o privati. A tal fine, il garante adegua le modalità di partecipazione alla diversa scala territoriale di pianificazione, nonché alla dimensione e alla tipologia di interessi coinvolti.

4. Il garante redige il rapporto di cui all'articolo 38, comma 2 della l.r. 65/2014 sull'attività svolta tra l'avvio del procedimento e l'adozione del piano, specificando:

a) le iniziative assunte in attuazione del programma delle attività di cui all'articolo 17, comma 3, lettera e) della l.r. 65/2014;

b) i risultati raggiunti in relazione ai livelli prestazionali indicati nel presente regolamento e nelle linee guida.

5. Nel rispetto dell'articolo 36, comma 3 della l.r. 65/2014, il rapporto del garante dà conto dei risultati dell'attività di informazione e partecipazione e del rispetto dei livelli partecipativi conseguiti. Tale rapporto costituisce il contributo per l'amministrazione procedente ai fini:

a) della definizione dei contenuti degli atti di governo del territorio;

b) delle determinazioni motivatamente assunte.

6. A seguito dell'adozione dell'atto di governo del territorio, il garante promuove attività di informazione sul procedimento, al fine di consentire la presentazione delle osservazioni, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3 della l.r. 65/2014.

7. Sul proprio sito web istituzionale, il garante pubblica, in relazione ad ogni singolo atto di governo del territorio:

a) il programma delle attività di informazione e partecipazione;

b) il calendario completo ed esaustivo delle iniziative di informazione e partecipazione;

c) il rapporto finale allegato all'atto di adozione;

d) la deliberazione di approvazione dell'atto, a conclusione del procedimento.

8. Ogni garante trasmette tempestivamente al garante regionale:

a) il programma delle attività di partecipazione ed informazione, allegato all'avvio del procedimento di cui all'articolo 17 della l.r. 65/2014;

b) il rapporto finale allegato all'atto di adozione;

c) la deliberazione di approvazione dell'atto a conclusione del procedimento.

9. Entro il 31 dicembre di ciascun anno, il garante trasmette al garante regionale una relazione sullo stato di attuazione dell'informazione e della partecipazione in relazione ai procedimenti pendenti, al fine di consentire al garante regionale il monitoraggio di cui all'articolo 12.

Art. 5

Rapporto dei garanti con il garante regionale

1. La collaborazione dei garanti con il garante regionale si attua con le modalità e le forme indicate negli articoli 4, 11 e 12.

2. Il garante regionale riferisce alla Giunta regionale sull'esito della collaborazione dei garanti di cui al comma 1, mediante la relazione di cui all'articolo 12.

Capo III

Il garante regionale della informazione e della partecipazione

Art. 6

Nomina del garante regionale

1. Il garante regionale, nominato ai sensi dell'articolo 39 della l.r. 65/2014, qualora sia individuato all'interno della struttura regionale, è scelto tra il personale con qualifica dirigenziale.

2. Se il garante regionale è scelto all'esterno della struttura regionale, allo stesso spetta l'indennità di funzione, indicata dall'articolo 39, comma 4 della l.r. 65/2014.

Art. 7

Durata dell'incarico

1. Il garante regionale è nominato per il periodo corrispondente alla legislatura e può essere confermato una sola volta.

2. La nomina del nuovo garante regionale o la conferma del garante ai sensi del comma 1, avviene entro il novantesimo giorno antecedente alla scadenza della legislatura.

Art. 8

Sede e ufficio del garante

1. L'ufficio del garante regionale ha sede presso la struttura regionale competente in materia di governo del territorio.

2. Per lo svolgimento delle sue funzioni, il garante regionale si avvale del personale assegnato dalla Regione. Il garante regionale può avvalersi anche della collaborazione di altre strutture regionali, in base alle esigenze legate all'esercizio delle sue funzioni.

3. Nel caso di cui al comma 2, il garante attiva la collaborazione delle strutture regionali mediante comunicazione al direttore della struttura regionale competente in materia di governo del territorio e al direttore dell'altra struttura regionale.

Art. 9

Funzioni del garante regionale per gli atti di governo del territorio di competenza regionale

1. Per gli atti di governo del territorio di competenza regionale, il garante regionale esercita le funzioni di cui all'articolo 38 della l.r. 65/2014, secondo le disposizioni di cui al capo II del presente regolamento.

Art. 10

Funzioni del garante regionale di collaborazione e supporto agli altri garanti

1. In relazione agli atti di governo del territorio di competenza di province, Città metropolitana e comuni, il garante regionale collabora con i rispettivi garanti assicurando loro il supporto metodologico per lo svolgimento efficace delle loro funzioni.

2. La collaborazione e il supporto metodologico sono finalizzati al rispetto dei livelli prestazionali previsti dal presente regolamento e dalle linee guida approvate dalla Giunta regionale.

3. Il supporto metodologico dell'ufficio del garante regionale al garante delle province, della città metropolitana o dei comuni avviene con le seguenti modalità:

- a) incontri e riunioni con l'ufficio del garante regionale presso la sede del garante regionale;
- b) seminari e corsi di formazione organizzati dall'ufficio del garante regionale sulle funzioni del garante e sulle modalità di svolgimento della funzione;
- c) convegni sul tema della partecipazione alla formazione degli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica;
- d) conferenza dei garanti di cui all'articolo 11.

Art. 11

Conferenza dei garanti

1. La conferenza dei garanti della informazione e partecipazione, coordinata dal garante regionale, costituisce:

- a) una modalità procedimentale diretta a garantire una collaborazione e un raccordo più efficace tra il garante regionale e i garanti delle amministrazioni locali;
- b) uno strumento diretto a facilitare il monitoraggio del garante regionale sull'attività degli altri garanti.

2. La conferenza dei garanti è convocata dal garante regionale almeno due volte all'anno con il compito di:

- a) evidenziare le criticità dell'informazione e partecipazione riscontrate;
- b) proporre soluzioni sulle modalità di raggiungimento dei livelli partecipativi;
- c) proporre ipotesi di modifica delle linee guida.

Art. 12

Monitoraggio del garante regionale

1. Il garante regionale provvede al monitoraggio delle attività di informazione e di partecipazione espletate dagli enti nei procedimenti di formazione degli atti di governo del territorio attraverso la raccolta e l'analisi degli atti

di cui all'articolo 4, commi 8 e 9, nonché tramite la conferenza dei garanti di cui all'articolo 11.

2. All'esito del monitoraggio, il garante regionale può proporre alla Giunta regionale di attivare iniziative dirette ad assicurare il miglioramento dei livelli partecipativi, nonché iniziative di formazione o di supporto dei garanti locali.

3. Il garante regionale riferisce alla Giunta regionale e alla commissione consiliare competente presentando entro il 30 aprile di ogni anno una relazione sul monitoraggio effettuato.

Art. 13

Rapporto del Garante regionale con l'Autorità della partecipazione

1. Il garante regionale, in relazione all'attività della autorità regionale di cui alla l.r. 46/2013, esercita le funzioni di cui all'articolo 3, comma 5, della medesima legge.

2. A seguito della convocazione della seduta dell'Autorità per l'esame delle domande, il garante regionale redige un parere non vincolante, sulla base degli atti trasmessi al garante regionale dall'autorità, almeno 20 giorni prima della data fissata per la seduta.

3. Il parere di cui al comma 2, può contenere, in particolare:

a) le valutazioni del garante regionale in ordine alla coerenza e alla compatibilità del percorso partecipativo proposto, con lo stato di elaborazione del relativo atto di governo del territorio;

b) le valutazioni del garante regionale in ordine all'utilità del percorso partecipativo in relazione allo stato di elaborazione dell'atto di governo del territorio ed in ordine alle possibilità di discussione e di confronto tra opzioni diverse.

Capo IV

Informazione e partecipazione

Art. 14

Raccordo con la l.r. 10/2010 e con la l.r. 1/2015

1. Nei casi in cui è prevista la partecipazione ai sensi della legge regionale 10/2010, n. 10 e ai sensi della legge regionale 1/2015, il responsabile del procedimento e il garante individuano nel programma delle attività di informazione e partecipazione le forme e modalità più opportune di coordinamento delle disposizioni legislative citate con le modalità di informazione e le esigenze di partecipazione di cui alla l.r. 65/2014 e al presente regolamento, nel rispetto del principio di non

duplicazione e del divieto di aggravio del procedimento amministrativo.

2. Ai fini del comma 1, il responsabile del procedimento può altresì stabilire che i momenti partecipativi ai sensi della l.r. 1/2015 e ai sensi della l.r. 10/2010 si svolgano in modo contestuale. In tal caso, il responsabile del procedimento convoca tutti i soggetti da coinvolgere nel rispetto delle normative di riferimento.

Art. 15

Forme e modalità dell'informazione della partecipazione

1. Le forme e le modalità dell'informazione e della partecipazione dei cittadini e di tutti i soggetti interessati alla formazione degli atti di governo del territorio sono individuate dall'amministrazione procedente nel programma delle attività contenuto nell'atto di avvio del procedimento predisposto dal responsabile del procedimento, nel rispetto dei livelli prestazionali individuati all'articolo 16 nonché delle linee guida approvate dalla Giunta regionale.

2. Per i piani attuativi, le forme e modalità dell'informazione e partecipazione sono individuate dai comuni, in relazione all'entità e ai potenziali effetti degli interventi previsti, stante la diversa scala e tipologia di atto di governo del territorio, tenuto conto dei livelli prestazionali di cui all'articolo 16.

Art. 16

Livelli prestazionali

1. L'informazione e la partecipazione nei procedimenti di formazione degli atti di governo del territorio si svolge nel rispetto dei livelli prestazionali indicati al comma 2.

2. Costituiscono livelli prestazionali dell'informazione e della partecipazione:

a) disponibilità ed accessibilità degli atti di governo del territorio;

b) attivazione di momenti di discussione e confronto con i cittadini ed i soggetti interessati, in assemblee, in incontri per gruppi di interesse specifici, ed anche in via telematica, finalizzati alla formulazione di proposte di contenuto per gli atti di governo del territorio.

Art. 17

Linee guida

1. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, su proposta del garante regionale e previa comunicazione alla commissione consiliare competente, la Giunta regionale approva le linee guida che, nel rispetto dei livelli prestazionali di cui all'articolo 16, garantiscono

un livello partecipativo uniforme sul territorio regionale, adeguato ai contenuti delle diverse tipologie di atti di governo del territorio.

Capo V

Disposizioni finali e transitorie

Art. 18

Disposizioni transitorie

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai procedimenti di cui al titolo II, capi I e II e di cui al titolo III, capo I della l.r. 65/2014 che sono avviati a seguito della sua entrata in vigore.

2. Ai procedimenti che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, risultano già avviati, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti al momento del loro avvio.

Art. 19

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione Toscana (BURT).

Art. 20

Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente

regolamento, il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 1 agosto 2006, n. 39/R (Regolamento di attuazione degli articoli 19 e 20 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 “Norme per il governo del territorio”. Istituzione del garante della comunicazione e disciplina delle funzioni) è abrogato.

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

ROSSI

Firenze, 14 febbraio 2017

SEZIONE II

CORTE COSTITUZIONALE

- Ricorsi

Ricorso promosso dalla Regione Toscana vs Presidente del Consiglio dei Ministri L. n. 225/2016 - disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili.

SEGUE ALLEGATO

AVV. LUCIA BORA
AVVOCATURA REGIONALE
REGIONE TOSCANA
P.zza dell'Unità Italiana, 1
50123 FIRENZE
lucia.bora@postacert.toscana.it

PROF. AVV. MARCELLO CECCHETTI
Ordinario di Istituzioni di Diritto Pubblico nell'Università di Sassari
Via Santo Spirito, 29 – 50125 Firenze
Piazza Barberini, 12 – 00187 Roma
Tel. 06.4871829 – Fax 06.4871847
pec: marcello.cecchetti@firenze.pecavvocati.it

CORTE COSTITUZIONALE

RICORSO

ORIGINALE

della REGIONE TOSCANA (P.IVA 01386030488), in persona del Presidente *pro tempore* della Giunta regionale, dott. Enrico Rossi, autorizzato con deliberazione della Giunta regionale n. 38 del 24 gennaio 2017, rappresentato e difeso, come da mandato in calce al presente atto, dall'Avv. Lucia Bora (C.F. n. BROLCU57M59B157V pec: lucia.bora@postacert.toscana.it) dell'Avvocatura regionale, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Marcello Cecchetti, (C.F. CCCMCL65E02H501Q) in Roma, Piazza Barberini n. 12 (fax 06.4871847; PEC: marcello.cecchetti@firenze.pecavvocati.it)

contro

il Presidente del Consiglio dei Ministri *pro tempore*

per la dichiarazione di illegittimità costituzionale

degli artt. 6, comma 1, 6, comma 10, e 6 *ter* del decreto legge n. 193 del 22 ottobre 2016 convertito con modificazioni nella legge 1 dicembre 2016 n. 225, per violazione degli artt. 117, 119 e 3 Cost.

In data 2 dicembre 2016 è stata pubblicata, nella Gazzetta Ufficiale n. 282, la legge n. 225 del 1 dicembre 2016 che ha convertito con modificazioni il D.L. 193/2016, recante “*Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili*”.

In particolare, l'art. 6, comma 1 (rubricato “*Definizione agevolata*”) prevede che: “*Relativamente ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016, i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere le*

sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, provvedendo al pagamento integrale delle somme di cui alle lettere a) e b), dilazionato in rate sulle quali sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2017, gli interessi nella misura di cui all'articolo 21, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973. Fermo restando che il 70 per cento delle somme complessivamente dovute deve essere versato nell'anno 2017 e il restante 30 per cento nell'anno 2018, è effettuato il pagamento, per l'importo da versare distintamente in ciascuno dei due anni, in rate di pari ammontare, nel numero massimo di tre rate nel 2017 e di due rate nel 2018:

a) delle somme affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interessi;

b) di quelle maturate a favore dell'agente della riscossione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, a titolo di aggio sulle somme di cui alla lettera a) e di rimborso delle spese per le procedure esecutive, nonché di rimborso delle spese di notifica della cartella di pagamento”.

L'art. 6, comma 10, prevede che: “Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i carichi affidati agli agenti della riscossione recanti:

a) le risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e l'imposta sul

valore aggiunto riscossa all'importazione;

b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015;

c) i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;

d) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;

[e) le sanzioni amministrative per violazioni al Codice della strada;]

e-bis) le altre sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti dagli enti previdenziali“.

L'art. 6 *ter* (rubricato “*Definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali*”) - articolo inserito dalla legge di conversione – prevede, al primo comma, che: “*Con riferimento alle entrate, anche tributarie, delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, notificati, negli anni dal 2000 al 2016, dagli enti stessi e dai concessionari della riscossione di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i medesimi enti territoriali possono stabilire, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare le entrate stesse, l'esclusione delle sanzioni relative alle predette entrate. Gli enti territoriali, entro trenta giorni, danno notizia dell'adozione*

dell'atto di cui al primo periodo mediante pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale”.

Le impugnate disposizione sono lesive delle competenze regionali per i seguenti motivi di

DIRITTO

1. – Illegittimità costituzionale dell’art. 6, comma 1, del d.l. n. 193/2016 come convertito in legge, nella parte in cui consente, relativamente a tutti i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016, senza distinzioni fra tributi statali e tributi regionali, di estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora, e dell’art. 6, comma 10, nella parte in cui non prevede l’esclusione, dalla definizione agevolata di cui al comma 1, dei carichi affidati agli agenti della riscossione per i tributi di competenza regionale, in violazione degli art. 117, terzo e quarto comma, e 119, primo e secondo comma, Cost.

La norma in esame prevede che relativamente a tutte le cartelle esattoriali affidate all’Agente della riscossione (Equitalia) dal 2000 al 2016, i debitori possano estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora (c.d. “definizione agevolata” o “rottamazione delle cartelle esattoriali”).

In merito va premesso che la regione Toscana si avvale di Equitalia per la riscossione coattiva dei tributi di propria spettanza.

Perciò la disposizione normativa citata, laddove prevede obbligatoriamente, anche per i tributi di competenza regionale, la definizione agevolata, non prevedendo tra le esclusioni di cui al comma 10 del medesimo articolo, la specifica ipotesi di esclusione dall’applicazione della definizione agevolata

per le entrate tributarie regionali è lesiva delle competenze regionali, in quanto contrasta con l'autonomia tributaria regionale costituzionalmente riconosciuta dall'art. 119 Cost., nonché determina un'incisiva riduzione dell'incasso tributario della Regione Toscana .

L'art. 119 Cost. assicura *“autonomia finanziaria di entrata e di spesa”* a regioni, province, comuni e città metropolitane prevedendo che tali enti *“stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario”*

L'attuale testo dell'art. 119 Cost. ha affermato il passaggio da un sistema accentrato di finanza derivata, ad un sistema fondato sull'autonomia di entrata e di spesa in cui, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci e concorrendo ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea, i comuni, le province, le città metropolitane e le regioni, che hanno risorse autonome, stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.

Essi, poi, dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.

Per l'attuazione dell'art. 119 Cost. è stata emanata la legge 5 maggio 2009 n. 42 (legge delega sul c.d. *federalismo fiscale*).

Al riguardo, occorre anzitutto ricordare che l'art. 7, della citata legge n. 42 del 2009, definisce i vari tipi di “tributi delle regioni”, ricomprendendo:

1) i “tributi propri derivati”, cioè istituiti e regolati da leggi statali, il cui

gettito è attribuito alle regioni;

- 2) le addizionali sulle basi imponibili dei tributi erariali;
- 3) i “tributi propri” istituiti dalle regioni con proprie leggi, in relazione ai presupposti non già assoggettati ad imposizione erariale.

Per le prime due categorie, le leggi regionali possono modificare le aliquote e disporre esenzioni, detrazioni e deduzioni nei limiti e secondo criteri fissati dalla legislazione statale e nel rispetto della normativa comunitaria; analogamente per le addizionali possono essere introdotte variazioni percentuali delle aliquote e detrazioni nei limiti posti dalla legge statale.

I principi e criteri direttivi di cui alla legge delega 42/2009 sono stati attuati, per quanto qui interessa, dal decreto legislativo n. 68 del 2011, che, all’art. 8, in materia di “*Ulteriori tributi regionali*”, prevede che:

“Ferma restando la facoltà per le regioni di sopprimerli, a decorrere dal 1° gennaio 2013, sono trasformati in tributi propri regionali la tassa per l’abilitazione all’esercizio professionale, l’imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio marittimo, l’imposta regionale sulle concessioni statali per l’occupazione e l’uso dei beni del patrimonio indisponibile, la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche regionali, le tasse sulle concessioni regionali, l’imposta sulle emissioni sonore degli aeromobili”¹

¹ Rispettivamente disciplinate dall’art. 190 del Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dall’art. 121 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, dagli artt. 1, 5 e 6 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, dall’articolo 2 della legge 16 maggio 1970, n. 281, dagli art. 5 e 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, dagli articoli da 90 a 95 della legge 21 novembre 2000, n. 342.

Al successivo comma 2 del medesimo articolo, si prevede che: *“Fermi restando i limiti massimi di manovrabilità previsti dalla legislazione statale, le regioni disciplinano la tassa automobilistica regionale”*.

Il comma 3 stabilisce poi che sono riservati alle regioni a statuto ordinario gli altri tributi ad esse riconosciuti dalla legislazione vigente, che costituiscono tributi propri derivati.

Inoltre, spettano alle regioni a statuto ordinario le altre compartecipazioni al gettito di tributi erariali, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente (comma 5).

Il richiamato art. 8 presuppone, pertanto, una duplice trasformazione di alcuni tributi statali: taluni di questi diventano tributi propri regionali, di talché ciascuna regione potrebbe sopprimerli; altri, invece, quelli riconosciuti alle regioni dalla legislazione vigente, vengono trasformati in tributi propri derivati, senza includere la clausola che consente alle regioni di sopprimere i tributi stessi.

In merito codesta Ecc.ma Corte costituzionale nella sentenza n. 288 del 2012 ha rilevato: *“L'articolo 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011 n. 68 (disposizioni in materia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), che costituisce attuazione della legge delega n. 42 del 2009, dopo aver disposto, al comma 1, la trasformazione di un'ampia serie di tributi statali in tributi propri regionali (a decorrere dal 1 gennaio 2013), al comma 2 precisa “fermi restando i limiti di massima manovrabilità, previsti dalla legislazione statale, le regioni disciplinano la tassa automobilistica*

regionale”; per poi aggiungere, al comma 3, che alle Regioni a statuto ordinario spettano gli altri tributi ad esse riconosciuti dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore del decreto stesso, aggiungendo che i predetti tributi costituiscono tributi opropri derivati”.

Per quanto attiene alla dimensione “dinamica”, merita segnalare che l’art. 9 del decreto n. 68/2011 assicura il riversamento diretto alle regioni dell’intero gettito derivante dall’attività di recupero riferita ai tributi regionali propri di tipo derivato e alle addizionali alle basi imponibili dei tributi erariali disciplinati nel predetto decreto.

La ricorrente non ignora che la disciplina della maggior parte dei tributi regionali, in particolare i tributi propri derivati e le addizionali, in quanto istituiti e regolati dalla legge statale, sono stati ritenuti da numerose pronunce di codesta Corte costituzionale rientranti nella materia “ordinamento tributario dello Stato” di competenza legislativa esclusiva statale (art. 117, secondo comma, Cost.), a nulla rilevando che il gettito sia attribuito alle Regioni.

Ciò, tuttavia, non elimina la denunciata illegittimità.

In primo luogo, infatti, le norme impugnate si applicano anche ai tributi regionali di cui all’art. 8 del decreto lgs. n. 68/2011 ed è certo che, oggi, spettano ai legislatori regionali la competenza legislativa in relazione ai tributi propri c.d autonomi (o in senso stretto) cioè a quelle forme di prelievo istituite dalla legge regionale o in relazione alle quali sono state, alla stessa, ceduti tutti gli ambiti di disciplina da parte dello Stato, originario titolare.

Tali tributi possono essere interamente disciplinati, e anche soppressi, dalle

regioni e sono assoggettati unicamente al rispetto dei principi di coordinamento. Del resto, la Corte Costituzionale, già prima del c.d. *federalismo fiscale*, con la sentenza n. 102/2008 ha riconosciuto alle Regioni una *“potestà legislativa esclusiva nella materia tributaria non espressamente riservata alla legislazione dello Stato e sempre che l'esercizio di tale facoltà non si traduca in un dazio o in un ostacolo alla libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni (art. 117, quarto comma e 120, primo comma, Cost”*.

Pertanto, con riferimento ai tributi propri in senso stretto, come sopra identificati, la normativa nazionale impugnata nello stabilire che la *“rottamazione delle cartelle esattoriali”* si applichi obbligatoriamente ed in modo automatico anche ai tributi regionali, contrasta con l'autonomia riconosciuta dall'art. 119 Cost., come attuato dal d. lgs 168/2011, e con il sistema di riparto delle competenze stabilito dall'art. 117 Cost.

In secondo luogo, poi, la non coerenza delle censurate disposizioni rispetto all'art. 119 Cost. sussiste anche con riferimento agli altri tributi regionali (tributi propri derivati e addizionali) in quanto le stesse ingiustificatamente privano l'Amministrazione regionale di una fonte di entrata, senza al contempo prevedere alcuna compensazione per quelle Regioni che dimostrino di essere “virtuose” nel recupero dei loro crediti tributari.

La norma nazionale è fondata sull'erroneo presupposto che dalla definizione agevolata, di cui all'art. 6 del d.l. 193/2016, deriverà per tutti gli Enti un incremento delle entrate tributarie. Da quanto si può evincere dalla lettura della relazione tecnica allegata al decreto, la metodologia di stima delle

maggiori entrate derivanti dall'applicazione della norma è basata sull'assunzione che alla sanatoria dovrebbe aderire una quota di soggetti che altrimenti non avrebbe pagato.

Nella relazione tecnica si stima un incremento del tasso di adesione dell'1,37%, ridotto all'1% per una perdita della capacità di riscossione.

Tuttavia, tale stima appare non sufficiente a coprire la perdita di riscossione della Regione Toscana, in quanto il dato storico relativo alla percentuale di riscossione dell'Amministrazione regionale toscana è sensibilmente superiore rispetto ai valori medi utilizzati per la stima degli impatti del decreto in questione.

Considerato infatti che, con riferimento ai soli tributi gestiti direttamente dalla Regione Toscana (tassa auto, tributo speciale sul conferimento in discarica, imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile e tassa sulle concessioni regionali), il carico (al netto delle sanzioni) è pari a circa 400 milioni di euro, si può ragionevolmente pensare che, sulla base delle stime contenute negli atti governativi e parlamentari propedeutici all'emanazione del D.L., nelle tempistiche sopra definite la Regione incasserà circa 4 mln di €, rinunciando al contempo agli incassi delle voci oggetto di sanatoria stimabili in oltre 6 mln di €, incidendo negativamente sugli equilibri finanziari dell'Ente.

Tale effetto negativo per le entrate regionali si produce, oltre tutto, sulla base di un presupposto del tutto casuale: l'aver deciso anni addietro di avvalersi di Equitalia come agente di riscossione coattiva.

Occorre inoltre considerare che in ragione del fatto che, per i tributi gestiti

direttamente, in Regione Toscana l'azione di recupero fiscale risulta molto più tempestiva, il D.L., non prevedendo alcuna restrizione circa l'anno di imposta definibile, tende a penalizzare gli Enti maggiormente virtuosi (come la Regione Toscana) incidendo su anni di imposta recenti che ordinariamente assicurano percentuali di riscossione mediamente più elevate.

Infatti si ribadisce che l'esito positivo dell'incasso dei tributi contestati deriva anche dalla durata delle fasi di recupero: maggiore è la durata, minore è l'incasso e viceversa. Tutto ciò è facilmente comprensibile in quanto con il passare del tempo i soggetti passivi d'imposta, ad esempio, si trasferiscono, modificano, trasformano, cessano l'attività. Per questo motivo, la Regione Toscana ha cercato di ridurre i tempi per il recupero delle somme evase in modo che i debitori abbiano ancora "conoscenza" dei tributi non corrisposti e siano ancora in grado di liquidare quanto dovuto. Ciò è anche ribadito nel *paper* del Dipartimento Affari Fiscali del Fondo Monetario Internazionale del Dicembre 2015 in merito al rafforzamento della *governance* e dell'efficacia delle Agenzie Fiscali, dove viene chiaramente stabilito che "[...] una riscossione per essere efficace deve essere eseguita tra i 3 e i 6 mesi dal termine di pagamento, dopo di che il tasso di riscossione diminuisce esponenzialmente [...]".

A titolo esemplificativo, nell'anno 2015, è stata consegnata all'Agente della riscossione buona parte dei crediti della tassa automobilistica non pagata nel 2013 che, nel rispetto dei tempi di prescrizione, adesso potrebbe essere ancora recuperata in una fase precedente al ruolo con sanzioni che non sarebbero state oggetto di sanatoria.

La definizione agevolata non è quindi destinata ad incrementare il gettito delle entrate regionali, così come invece prospettato dal Governo nazionale, ma, al contrario, le disposizioni impugnate riducono il gettito dei tributi regionali propri e derivati di un importo tale da impedire il corretto esercizio delle attribuzioni della Regione, così violando la sua autonomia finanziaria (art. 119 Cost.).

Tale riduzione di gettito incide negativamente sul corretto esercizio delle funzioni costituzionalmente garantite dall'art. 117, terzo e quarto comma, Cost. e, inoltre premia le le Amministrazioni meno tempestive e meno efficienti in danno delle Regioni virtuose.

Inoltre, per le considerazioni sopra esposte, è necessario valutare anche che, analogamente a quanto, di norma, previsto dalla disciplina statale nei casi di interventi su tributi propri derivati degli Enti regionali e locali, sono previsti meccanismi di ristoro che in questo caso non sono disciplinati. Basti pensare alle modifiche intervenute in materia di IMU e TASI (art. 1 comma 380 *ter* della Legge 24 dicembre 2012, n. 228) ovvero di IRAP (art. 8, comma 13-duodecies del D.L. 78/2015) che hanno invece previsto, a fronte di un intervento nazionale comportante una riduzione del gettito a scapito degli Enti beneficiari, meccanismi di compensazione delle minori entrate da parte dello Stato. Infatti, ancorché il Decreto Legge n. 193/2016 preveda a livello di sistema un incremento delle entrate, non è *a priori* escludibile un decremento delle stesse in specifici contesti socio-economici e in relazione a determinati tipologie di tributi e Enti impositori.

2. – Illegittimità costituzionale dell'art. 6 *ter* del d.l. n. 193 del 2016,

come convertito in legge, nella parte in cui consente alle regioni, alle province, alle città metropolitane e ai comuni che utilizzano, per la riscossione coattiva, l'ingiunzione fiscale, ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910 n. 639, notificati dagli enti stessi e dai concessionari della riscossione di cui all'art. 53 del d. lgs. 446/1997, di non aderire alla definizione agevolata di cui all'art. 6, comma 1, mentre non consente la medesima facoltà di scelta agli enti che utilizzano lo strumento del ruolo esattoriale per la riscossione coattiva, in violazione dell'art. 117, terzo e quarto comma, 119, primo e secondo comma Cost., nonché violazione art. 3 Cost. per disparità di trattamento.

L'art. 6 *ter* del D.L. n.193/2016, introdotto in sede di conversione, prevede, al primo comma, che: *“Con riferimento alle entrate, anche tributarie, delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, notificati, negli anni dal 2000 al 2016, dagli enti stessi e dai concessionari della riscossione di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i medesimi enti territoriali possono stabilire, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare le entrate stesse, l'esclusione delle sanzioni relative alle predette entrate. Gli enti territoriali, entro trenta giorni, danno notizia*

dell'adozione dell'atto di cui al primo periodo mediante pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale”.

La disposizione citata prevede, per le Regioni e gli enti locali, la facoltà di regolamentare la definizione agevolata delle entrate, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale di cui al Regio decreto 639/1910.

L'art. 6 *ter* fa riferimento alle sole ingiunzioni fiscali di cui al citato regio decreto n. 639 del 1910 notificate negli anni 2000 – 2016 dagli enti stessi e dai concessionari della riscossione di cui all'art. 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 (soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento e riscossione dei tributi).

La disposizione lascia ampi margini di autonomia agli enti rispetto ai criteri direttamente normati dall'art. 6 per i carichi inclusi nei ruoli affidati all'agente della riscossione, quali per esempio, la possibilità di prevedere la definizione agevolata solo per determinate annualità e solo per alcune delle entrate di propria competenza.

Orbene, tale disposizione introduce un'irragionevole e ingiustificata disparità di trattamento tra le Regioni e gli enti locali che hanno affidato, a suo tempo, (come ha fatto, nello specifico, la Regione Toscana) la riscossione coattiva all'Agente della Riscossione – Equitalia, rispetto agli enti che hanno scelto di avvalersi dei concessionari privati.

Mentre, infatti, i primi sono obbligati, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D.l. n. 193/2016, a sottostare alla “rottamazione delle cartelle esattoriali”, così come stabilita a livello nazionale, gli altri hanno la possibilità di regolamentare

autonomamente la suddetta definizione agevolata, compresa la possibilità di non prevederla, con evidente violazione del principio di parità di trattamento di cui all'art. 3 Cost.

È, dunque, manifestamente ingiustificato, illogico ed irrazionale il trattamento differenziato (e deteriore) riservato dalla normativa impugnata a quelle Regioni e Enti locali che hanno scelto di avvalersi, come agente della riscossione, di Equitalia.

La Regione è legittimata a far valere tale disparità di trattamento, posto che la violazione dell'art. 3 Cost. in questo caso determina un minor introito delle entrate regionali per le Regioni che si avvalgano di Equitalia per la riscossione coattiva, senza che la Regione stessa possa accettare e condividere tale conseguenza, in violazione, dunque, dell'autonomia garantita dagli artt. 117 e 119 Cost.

P.Q.M.

Si conclude affinché piaccia all'Ecc.ma Corte Costituzionale dichiarare l'illegittimità costituzionale degli artt. 6, comma 1, 6, comma 10, e 6 *ter* del decreto legge n. 193 del 22 ottobre 2016 convertito con modificazioni nella legge 1 dicembre 2016 n. 225, per violazione degli artt. 117, 119 e 3 Cost.

Si deposita la deliberazione della Giunta Regionale n. 38 del 24 gennaio 2017 di autorizzazione a stare in giudizio.

Firenze – Roma, 30 gennaio 2017

Avv. Lucia Bora



MANDATO

Il sottoscritto, nella sua qualità di Presidente pro-tempore della Giunta Regionale Toscana, delega a rappresentarlo e difenderlo nel presente giudizio, l'Avv. Lucia Bora dell'Avvocatura Regionale della Toscana, conferendo allo stesso ogni più ampia facoltà di legge, ivi compresa quella di accettare la rinuncia all'azione o ai singoli atti, nonché quella di farsi eventualmente sostituire.

Elegge domicilio in Roma, Piazza Barberini n. 12 presso lo Studio dell'Avvocato Marcello Cecchetti.


V° per autenticità

Avv. Lucia Bora



Il Presidente

(Dr. Enrico Rossi)



MODALITÀ TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE

Con l'entrata in vigore dal 1 gennaio 2008 della L.R. n. 23 del 23 aprile 2007 "Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti)", cambiano le tariffe e le modalità per l'invio degli atti destinati alla pubblicazione sul B.U.R.T.

Tutti gli Enti inserzionisti devono inviare i loro atti per la pubblicazione sul B.U.R.T. in formato esclusivamente digitale. Le modalità tecniche per l'invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione sono state stabilite con Decreto Dirigenziale n. 5615 del 12 novembre 2007. **L'invio elettronico avviene mediante interoperabilità dei sistemi di protocollo informatici (DPR 445/2000 artt. 14 e 55) nell'ambito della infrastruttura di Cooperazione Applicativa Regionale Toscana. Le richieste di pubblicazione firmate digitalmente (D.Lgs. 82/2005) hanno come allegato digitale l'atto di cui è richiesta la pubblicazione. Per gli enti ancora non dotati del protocollo elettronico, per i soggetti privati e le imprese la trasmissione elettronica deve avvenire esclusivamente tramite posta certificata (PEC) all'indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it.**

Il materiale da pubblicare deve pervenire all'Ufficio del B.U.R.T. entro il mercoledì per poter essere pubblicato il mercoledì della settimana successiva.

Il costo della pubblicazione è a carico della Regione.

La pubblicazione degli atti di enti locali, altri enti pubblici o soggetti privati obbligatoria per previsione di legge o di regolamento è effettuata senza oneri per l'ente o il soggetto interessato.

I testi da pubblicare, trasmessi unitamente alla istanza di pubblicazione, devono possedere i seguenti requisiti formali:

- testo - in forma integrale o per estratto (ove consentito o espressamente richiesto);
- collocazione fuori dai margini del testo da pubblicare di firme autografe, timbri, loghi o altre segnature;
- utilizzo di un carattere chiaro tondo preferibilmente times newroman, corpo 10;
- indicazione, all'inizio del testo, della denominazione dell'ente emittitore e dell'oggetto dell'atto sintetizzato nei dati essenziali;
- inserimento nel testo di un unico atto o avviso; più atti o avvisi possono essere inseriti nello stesso testo se raggruppati per categorie o tipologie omogenee.

Per ogni eventuale chiarimento rivolgersi alla redazione del B.U.R.T. tel. n. 0554384611-4631